

# **ALLEGATO B)**

## **ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI TREVISO E PIANO DI RIASSETTO (art. 20 TUSP)**

Gruppo ACTT Servizi

**Dirette**

1. ACTT Servizi SpA

**Indirette**

1.a) Miani Park Srl

1.b) FAP Autoservizi SpA

1.c) Parcheggio Piazza della Vittoria Srl

2. Treviso - Mercati SpA (in liquidazione)

3. Farmacia Trevigiana SpA

4. Mobilità di Marca SpA

5. Alto Trevigiano Servizi in sigla ATS Srl

**Indiretta**

5.a) Viveracqua s.c.ar.l.

6. Aertre SpA

## RELAZIONE TECNICA

### Inquadramento normativo

Il 23.9.2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. lgs. 175/2016 (TUSP), attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), e successivamente oggetto di un correttivo di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

L'intervento normativo, nel riassumere in un quadro organico le numerose disposizioni vigenti in materia, ridisegna la disciplina delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, con la finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, promuovere un'efficiente gestione delle medesime e la qualità dei servizi pubblici erogati, contenere la spesa pubblica, nonché tutelare e promuovere la concorrenza.

Il Testo unico ha stabilito:

- condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, ridisegnando le regole per la loro costituzione, assunzione, mantenimento ovvero alienazione;
- i criteri di amministrazione e controllo delle società pubbliche (numero degli amministratori, requisiti, compensi); il regime di responsabilità degli organi; l'assoggettabilità a fallimento e alle procedure concorsuali;
- disposizioni finalizzate all'economicità, all'efficienza e alla trasparenza della gestione delle società pubbliche, mettendo in capo agli enti pubblici che le controllano la definizione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

L'art. 4 del TUSP prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza.

Tale disposizione introduce un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante.

Nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle*

*direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

In merito alla definizione dei servizi di interesse generale, si citano le seguenti disposizioni:

- art. 2 lett. h) TUSP: definisce i «servizi di interesse generale» le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- art. 2 lett. i) TUSP: definisce i «servizi di interesse economico generale» i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

In merito alle finalità dell'Ente locale, si citano le seguenti disposizioni:

- art. 3 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
- art. 13 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- art. 112 del D. Lgs. 267/2000: stabilisce che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- art. 14 comma 27 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122: elenca una serie di attività che costituiscono funzioni fondamentali dei Comuni, tra le quali "l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale".

E' posto in capo agli Enti locali l'adempimento di cui **all'art. 20 del TUSP, oggetto della presente analisi**, ovvero la **razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**:

fermo quanto previsto dall'art. 24 del TUSP (ovvero la revisione straordinaria delle partecipazioni entro il 30/9/2017), **a partire dall'anno 2018 le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società** in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette,

**predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto** per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione, è adottato ove in sede di analisi si rilevino le seguenti fattispecie (art. 20 comma 2):

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (nelle more della prima applicazione di tale criterio, si applica la soglia di fatturato medio di euro 500.000,00);*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Anche ai fini dell'adempimento in oggetto, le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 20 "fanno sistema" al fine di valutare il quadro complessivo dei criteri che consentono ovvero vietano il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Per effettuare l'analisi, occorre:

- in primo luogo, verificare la sussistenza del presupposto per il mantenimento delle singole partecipazioni, ovvero della loro stretta necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- entro il suddetto limite, il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 comma 2 del TUSP, e soprariportate;
- per ogni partecipazione deve essere effettuata l'ulteriore verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del TUSP.

Il provvedimento avente ad oggetto l'analisi delle partecipazioni ed il piano di riassetto deve essere trasmesso alla struttura del MEF incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla Corte dei conti - sezione di controllo.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo, deve essere approvata una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, che dovrà essere trasmessa ai medesimi soggetti di cui sopra.

In caso di mancata adozione degli atti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Si applicano inoltre le norme sanzionatorie previste dall'articolo 24 tra le quali l'inibizione del socio pubblico all'esercizio di diritti sociali.

\*\*\*

## **Provvedimenti adottati dal Comune di Treviso ai sensi del TUSP**

Ai fini dell'analisi delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 TUSP, è opportuno riportare in sintesi i provvedimenti finora adottati dal Comune di Treviso ai sensi del TUSP.

### **1) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP**

Il Consiglio comunale con provvedimento n. 37 del 29.9.2017 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, che è stata trasmessa alla struttura del MEF e alla Corte dei conti - sezione regionale di controllo, ai fini della verifica del puntuale adempimento degli obblighi.

### **2) Individuazione obiettivi ex art. 19 TUSP:**

Con provvedimento di Giunta comunale n. 72 del 14.3.2018 ad oggetto "*Società in controllo pubblico - obiettivi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 d. lgs. 175/2016*" sono state adottate:

- le Linee guida alle società in materia di spese di funzionamento;
- gli Obiettivi specifici alle società in materia di spese di funzionamento.

Le "Linee guida alle società in materia di spese di funzionamento" hanno individuato i principi cui le società in controllo pubblico del Comune devono attenersi per il contenimento delle spese di funzionamento, compresa la spesa per il personale, le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi.

Gli "Obiettivi specifici alle società in materia di spese di funzionamento" per il biennio 2018-2019 per ciascuna società controllata dal Comune sono stati individuati sulla base di un'analisi dei costi di produzione delle società come risultanti dai bilanci dell'ultimo quinquennio e delle prospettive operative delle medesime, in un'ottica di efficienza ed economia di scala.

Gli obiettivi, individuati per le società controllate ACTT Servizi SpA, Miani Park Srl e Treviso Mercati SpA, da conseguire nel biennio 2018-2019 sono stati oggetto di monitoraggio, che si concluderà con l'approvazione dei bilanci di esercizio al 31.12.2019. Si aggiunge che nel 2020 l'Amministrazione comunale individuerà nuovi obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate del Comune di Treviso, in un'ottica di efficienza e di economicità della gestione, anche in esito alle risultanze del monitoraggio di quelli stabiliti con DGC n. 72/2018 e tenuto conto delle concrete prospettive operative delle società controllate.

### **3) Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 TUSP**

Il Consiglio comunale con provvedimento n. 42 del 10.12.2018 ha approvato l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e il Piano di razionalizzazione, che sono stati trasmessi alla struttura del MEF e alla Corte dei conti - sezione regionale di controllo, ai fini della verifica del puntuale adempimento degli obblighi.

E' stata redatta la relazione sull'attuazione del Piano di riassetto, con evidenziazione dei risultati conseguiti.

\*\*\*

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI  
DETENUTE DAL COMUNE DI TREVISO AL 31.12.2018  
AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP**

**Perimetro dell'analisi:**

Le partecipazioni detenute dal Comune oggetto di analisi al 31.12.2018 sono le seguenti:

- n. 6 partecipazioni societarie dirette: **ACTT Servizi S.p.A, Treviso Mercati S.p.A.** (in liquidazione dal 30.5.2018), **Farmacia Trevigiana S.p.A., Mobilità di Marca S.p.A, Aertre S.p.A. e ATS S.r.l.** (società quotata in quanto ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati);
- n. 4 partecipazioni societarie indirette, detenute come segue: n. 3 per il tramite di ACTT Servizi SpA: **Miani Park S.r.l., FAP Autoservizi S.p.A., Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.**; n. 1 per il tramite di A.T.S. S.r.l.: **Viveracqua S.c.a r.l.**

Si riportano alcune definizioni del TUSP utili alla presente analisi:

- «**quotate**» le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, nonché alle società da esse controllate:

**ATS S.r.l.:** la società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016) ai sensi del quale la Società viene classificata quale società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il procedimento di quotazione, iniziato nel novembre 2015 con atto di emissioni di obbligazioni (atto a rogito notarile assunto in data 27.11.2015, con iscrizione nel registro imprese in data 14.12.2015), si è concluso il 22.1.2016.

A fronte dell'orientamento del MEF del 22.6.2018 avente per oggetto la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di società quotata di cui all'art. 2 TUSP, con nota del 3.4.2019 ATS S.r.l. - nel confermare di aver emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati - ha comunicato di aver promosso, unitamente ad altre società gestori del servizio idrico integrato, ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del predetto orientamento.

**Viveracqua S.c.ar.l.:** la società, dal bilancio al 31.12.2018, risulta controllata da società che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

- «**indiretta**» la partecipazione detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica:

sono state ricomprese nell'analisi **le partecipazioni detenute da ACTT Servizi S.p.A.** (controllata al 100%) e la **partecipazione detenuta da ATS S.r.l.** in quanto ATS è società in house in controllo congiunto di PP.AA.

Nell'analisi non viene ricompresa la società partecipata indirettamente Contarina SpA, in quanto è detenuta per il tramite dell'Ente di governo del servizio rifiuti (Consiglio di bacino Priula) che la controlla al 100%, ente cui il Comune è associato.

**Metodologia utilizzata:**

Per ciascuna partecipazione diretta ed indiretta detenuta al 31.12.2018 è stata redatta una scheda contenente dati e informazioni sulla società.


In esito all'analisi, si è indicato se la partecipazione rientra o meno nel Piano di riassetto, le azioni di razionalizzazione e le modalità e tempi di attuazione.

E' stato compilato il modello approvato dalla Corte dei conti con delibera n. 22/2018 *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016”*, cui si rinvia per ogni informazione richiesta dalle disposizioni normative di cui agli artt. 4 e 20 TUSP.

La relazione sull’attuazione del Piano approvato con DCC n. 42/2018, di cui all’art. 20 comma 4 TUSP, evidenzia i risultati conseguiti nel 2019 e costituisce documento che viene sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio comunale.

Pertanto, i tre documenti sono complementari ai fini dell’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni.

## Rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dal Comune di Treviso





## Gruppo ACTT Servizi SpA

### Analisi delle singole partecipazioni del Gruppo ACTT Servizi:

#### 1) A.C.T.T. Servizi S.p.A.

Capitale sociale: € 2.856.245,00

Composizione:

si tratta di società interamente pubblica detenuta al 100% dal Comune di Treviso

Patrimonio netto al 31.12.2018 € 5.539.219,00

% di partecipazione al capitale sociale: 100,00%

Valore nominale della quota: € 2.856.245,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 5.539.219,00

#### Oggetto sociale:

attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati da enti locali nelle forme di legge.

Rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto pubblico locale.

#### Attività svolta

La società gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà, costituito attualmente da n. 2 strutture immobiliari destinate al servizio di TPL espletato da MOM SpA:

1. Uffici, direzione e parcheggio di Via Polveriera;
2. Biglietteria di P.le Duca d'Aosta.

La società ha espletato in via residuale e fino a giugno 2019 un servizio di trasporto scolastico per un ente locale, ed ha avviato la procedura di dismissione degli automezzi,

#### Informazioni

La Società ACTT Servizi SpA è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 25.5.2011, del progetto di scissione parziale proporzionale della società ACTT SpA con la costituzione di una nuova società, progetto che prevedeva lo scorporo delle dotazioni patrimoniali e di servizi diversi dal trasporto pubblico locale, facendoli confluire in una nuova società.

Con il provvedimento suindicato è stato altresì espresso l'indirizzo che il mantenimento della società fosse subordinato al conseguimento, a partire dal 2° esercizio, di risultati economici positivi da reimpiegare nella collettività locale o comunque del pareggio di bilancio, indirizzo confermato anche con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 25.11.2015, con la quale sono state approvate modifiche statutarie.

La Società non ha propri dipendenti, ma impiega personale dipendente della società MOM SpA con la quale è stato stipulato un contratto di rete. Si è inoltre avvalsa dell'opera di lavoratori interinali a seguito stipula contratti di somministrazione di lavoro temporaneo con società fornitrici.

**Tenuto conto che la società:**

- non espleta attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP), anche se si deve tener conto che gestisce immobili destinati ad un servizio pubblico locale;
- non ha propri dipendenti (art. 20 comma 2 lett. b)

occorre confermare le misure di razionalizzazione in corso, secondo il percorso *infra* descritto.

\*\*\*

**1.a) Miani Park Srl (partecipazione indiretta del Comune)**

Capitale sociale: € 51.700,00

Composizione:

si tratta di società partecipata da ACTT Servizi SpA al 100%

Patrimonio netto al 31.12.2018 € - 21.483,00

**Oggetto sociale**

progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio scambiatore ubicato in Treviso nell'area denominata "ex Miani".

**Attività espletate per il Comune**

La società gestisce il parcheggio scambiatore "ex Miani" (449 posti auto), ai sensi delle convenzioni stipulate in data 11.12.2000 rep. 12235 e 10.2.2005 rep. 12634, per la durata di 40 anni con decorrenza dal 2003, anno di avvio della gestione.

**Informazioni**

La società Miani Park gestisce un parcheggio scambiatore multipiano che è funzionale all'organizzazione del traffico veicolare e mira a soddisfare la domanda di sosta degli utenti in un'area poco distante dalla stazione ferroviaria e dal Tribunale. Si tratta di un'attività che ha le caratteristiche di servizio pubblico, rispondente ai bisogni della collettività locale.

Con riferimento alla situazione economico-finanziaria, così come emerge dai bilanci, risulta che la società ha registrato, dall'anno 2001, perdite di esercizio.

La società ACTT Servizi SpA [e prima ACTT SpA] ha trasferito a Miani Park Srl le relative risorse in conto capitale. Le perdite sono dovute sostanzialmente a ricavi non adeguati a fronte dei costi di esercizio. La società ha comunque concluso un accordo con l'istituto bancario per la riduzione degli oneri finanziari.

Occorre anche considerare che il Comune di Treviso gestisce la sosta regolamentata a tariffa nel territorio comunale, il cui gettito assicura entrate significative all'Ente, e che la domanda di parcheggio del Miani è influenzata in maniera determinante dall'offerta complessiva di parcheggi nel territorio comunale. La gestione degli altri parcheggi comunali ha consentito al Comune rilevanti introiti negli ultimi anni. Di seguito si riportano le entrate incassate iva compresa:

- 2018 € 3.456.437,06

- 2017 € 3.382.781,54

- 2016 € 3.423.674,29

Si informa che il Comune, al fine di rilanciare il parcheggio, ha approvato, con deliberazione consiliare n. 26 del 20.5.2019, una variante al Piano degli interventi che consente la

realizzazione entro il parcheggio Miani di nuove attività/servizi anche di natura commerciale.

Inoltre, in attuazione alle misure di razionalizzazione adottate con DCC n. 42/2018, in data 23.10.2019 le società ACTT Servizi e Miani Park, in sede di rispettive assemblee straordinarie, **hanno deliberato la fusione per incorporazione della società Miani Park Srl in ACTT Servizi SpA** (atti Notaio Matteo Contento rep. 26265 raccolta 16109 e rep. 26266 raccolta 16110).

**La fusione avrà effetto dal 1.1.2020.**

**Tenuto conto della deliberata fusione per incorporazione di Miani Park Srl in ACTT Servizi SpA, con effetti dall'1.1.2020, non è necessario prevedere nessuna nuova azione di razionalizzazione per Miani Park Srl (pertanto viene omesso l'esame delle fattispecie di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016).**

\*\*\*

### **1.b) FAP Autoservizi SpA**

Capitale sociale: € 876.002,49

Composizione capitale sociale:

ATVO SpA 67,21%

**ACTT Servizi SpA 11,71%**

Mobilità di Marca SpA 8,70%

Unigroup Srl 7,96%

Azienda Trasporti Verona Srl 4,42%

Patrimonio netto al 31.12.2018 € 1.337.214,00

### **Oggetto sociale**

gestione dei servizi di trasporto o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità.

### **Attività espletate**

La Società svolge attività di gestione di servizi di trasporto effettuati principalmente con ATVO in dipendenza di contratto di subconcessione di servizi minimi di trasporto pubblico locale e di noleggio autobus; servizi di linea commerciali e scolastici.

### **Attività espletate per il Comune**

Nessuna

### **Informazioni**

L'Assemblea di ACTT Servizi nella seduta del 20.5.2019 ha conferito all'Amministratore Unico i poteri necessari alla vendita della quota detenuta nella società FAP Autoservizi S.p.A., ad oggi ancora detenuta da ACTT servizi.

L'Amministratore Unico in data 20.11.2019 ha dato avvio alla cessione, mediante invito agli altri soci a presentare manifestazione di interesse all'acquisto entro il 31/12/2019.

### **Tenuto conto che la società:**

- **non espleta attività per il Comune (non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP);**

- svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altra società partecipate (Mom SpA) (art. 20 comma 2 lett. c)

occorre confermare le misure di razionalizzazione in corso, stimando la nuova data di conclusione della dismissione entro il 30.6.2020.

\*\*\*

#### **1.c) Parcheggio Piazza della Vittoria Srl**

Capitale sociale:	€ 2.000.000,00
Composizione al 28.1.2019:	
Parceggi Italia Spa	95%
Carron Cav. Angelo SpA	5%
Patrimonio netto al 31.12.2018	€ 1.921.387,00

La società al 31.12.2018 era partecipata da ACTT Servizi SpA al 5% e quindi partecipata indirettamente dal Comune.

**La partecipazione è stata dismessa da ACTT Servizi SpA in data 24.1.2019.**

#### **Oggetto sociale e attività espletata**

La società si è costituita in data 7.9.2001, ai sensi dell'allora vigente art. 37-quinquies della L. 11.2.1994 n. 109 e s.m.i. e dell'art. 7 del contratto di concessione 15 gennaio 2008 rep. 12966 avente ad oggetto l'esecuzione e realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato in Piazza della Vittoria, modificata con atto rep. 13377 del 29.12.2017 finalizzato a localizzare parcheggi in struttura alternativi.

**Tenuto conto che ACTT Servizi SpA ha dismesso la quota in data 24.1.2019, in ottemperanza agli indirizzi di cui alla DCC n. 42/2018, viene omesso l'esame delle fattispecie di cui all'art. 20 c. 2 d. lgs. 175/216.**

#### **Piano di riassetto del Gruppo ACTT Servizi:**

Si premette che la Società Parcheggio Piazza della Vittoria Srl è stata dismessa in data 24.1.2019 e che è stata deliberata, in data 23.10.2019, la fusione per incorporazione di Miani Park S.r.l. in ACTT Servizi SpA, con effetto dall'1.1.2020.

Tenuto conto che per effetto della citata fusione, **ACTT Servizi S.p.A.** subentrerà nella gestione del parcheggio Miani di proprietà comunale, **si esprime a quest'ultima l'indirizzo di presentare entro il 30.6.2020:**

- un piano di valorizzazione del parcheggio, tenuto conto della possibilità di implementare nuovi attività/servizi anche di natura commerciale, a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.5.2019 (variante al piano degli interventi);
- unitamente al piano, e al fine di acquisire dati necessari per valutare le azioni da intraprendere da parte del Comune, una relazione sulla valorizzazione dei beni di proprietà della società, che tenga conto del mutuo contratto per la costruzione del parcheggio, e che illustri gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell'operazione complessiva di razionalizzazione.

**FAP Autoservizi SpA: si conferma l'indirizzo già espresso ad ACTT Servizi SpA affinché porti a termine la dismissione della partecipazione, stimando la conclusione della procedura entro il 30.06.2020.**

Il “risparmio” indiretto per il Comune la dismissione della partecipazione viene quantificato in base al valore della quota detenuta da ACTT Servizi rapportata al Patrimonio netto al 31.12.2018: € 156.587,76.

**ACTT Servizi SpA: si conferma la liquidazione della Società entro la data stimata del 30.06.2021.**

La valutazione dei “risparmi” è rinviata all’acquisizione dei dati come sopra delineato.

<b>2) Treviso Mercati SpA (in liquidazione dal 30.5.2018)</b>	
Capitale sociale al 31.12.2018	€ 276.000,00
Composizione:	
Comune di Treviso	37,68%
CCIAA di Treviso	17,07%
Consorzio Operatori Mercato Ortofrutticolo	30,72%
Coop. Agricola Produttori Ortofrutticoli	10,29%
Stiore S.C.R.L.	3,08%
Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti	1,16%
si tratta di società mista pubblico-privata, controllata da enti pubblici Comune e CCIAA.	
Patrimonio netto al 31.12.2018:	€ 361.888,00
% di partecipazione al capitale sociale:	37,68%
Valore nominale della quota al 31.12.2018	€ 104.000,00
Valore della quota rapportata al patrimonio netto al 31.12.2018:	€ 136.359,40
<b>Oggetto sociale:</b>	
gestione dei mercati all'ingrosso, come definiti dall'art. 1 della L.R. Veneto 30.3.1979 n. 20, nonché la conservazione e lavorazione dei prodotti oggetto dell'attività del mercato e prodotti complementari per conto terzi.	
<b>Attività svolte per il Comune:</b>	
La Società ha gestito in concessione il mercato ortofrutticolo all'ingrosso fino al 28.6.2018. A seguito gara ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti (finanza di progetto ad iniziativa privata), la gestione del mercato ortofrutticolo, dal 29.6.2018 è stata affidata per 30 anni al nuovo concessionario C.O.M. TREVISO S.r.l. con sede in Treviso.	
L'Assemblea straordinaria dei soci di Treviso Mercati S.p.A., nella seduta del 30.5.2018, ha pertanto deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione, e di nominare liquidatore il Presidente della società.	
<b>Informazioni:</b>	
Con nota in atti prot. 165132 del 5.11.2019 il Liquidatore ha trasmesso un aggiornamento sulla procedura di liquidazione, stimando in € 350.000 il patrimonio disponibile per la distribuzione/assegnazione ai soci.	
Con la medesima nota ha informato che <i>“è ragionevole ritenere che la procedura di liquidazione e quindi la cancellazione della società saranno completati entro il corrente anno 2019”</i> , salvo eventi correlati ad alcune posizioni di debito/credito che non consentano la chiusura nei tempi prefissati, ed ha ipotizzato la convocazione <i>“dell'assemblea dei soci per le deliberazioni in ordine all'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto entro il giorno 20 dicembre o al più tardi, il giorno 30 dicembre 2019”</i> .	
<b>Tenuto conto della prossima chiusura della liquidazione (stimata entro 31.12.2019), si omette l'esame delle fattispecie ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016.</b>	
<b>Piano di riassetto:</b>	
Si dà atto che non c'è alcuna nuova azione di razionalizzazione da intraprendere, in quanto la liquidazione della Società è già in corso e <b>si prevede la sua conclusione entro il 31.12.2019, come da nota del Liquidatore.</b>	
Il "risparmio" atteso è pari ad € 131.880,00 pari alla stima della quota patrimoniale netta finale di competenza del Comune.	

<b>3) Farmacia Trevigiana SpA</b>	
Capitale sociale:	€ 767.900,00
Composizione:	
– Comune di Treviso	20%
– Kinea Srl	80%
Si tratta di società mista pubblico-privata, non di controllo del Comune di Treviso	
Patrimonio netto al 31.12.2018:	€ 1.558.775,00
% di partecipazione al capitale sociale:	20,00%
Valore nominale della quota:	€ 153.600,00
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	€ 311.755,00
<p><b>Oggetto sociale</b> erogazione di servizi nel campo della salute, del benessere e della distribuzione di prodotti chimico farmaceutici, similari e complementari, ecc.</p> <p><b>Attività svolte per il Comune</b> Gestione delle farmacie comunali e di un dispensario farmaceutico, ai sensi della convenzione per l'affidamento del servizio farmaceutico (stipulata il 18.4.2000 prot. 26953, integrata con atto prot. 72670 in data 14.9.2005), in base alla quale la società gestisce, per la durata di 60 anni a partire dall'1.1.2000:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Farmacia "San Giuseppe"</li> <li>2. Farmacia "San Liberale"</li> <li>3. Farmacia "Luzzatti"</li> <li>4. Farmacia "Eden Stiore"</li> <li>5. Farmacia "San Antonino"</li> <li>6. Farmacia "San Lazzaro"</li> <li>7. Farmacia "Marconi".</li> </ol> <p>La società gestisce inoltre, ai sensi del contratto stipulato con il Comune in data 15.3.2019 a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, farmacia comunale SS. Quaranta sita in Borgo Cavour, in regime di concessione per la durata di anni 30. Il contratto ha ad oggetto la gestione del servizio, la concessione dei locali, l'esecuzione di lavori strumentali di ristrutturazione nonché la fornitura dell'arredo funzionale al servizio.</p>	
<p><b>Informazioni</b> La Società è stata costituita in data 14.12.1999 mediante trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali, costituitasi in data 1.7.1997. A seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, il Comune ha ceduto ad un socio privato, con contratti rispettivamente in data 24.12.2002 e 19.5.2006, la quota complessiva dell'80%. Il servizio farmaceutico è disciplinato dalla L. 2 aprile 1968 n. 475, ed è stato classificato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile quale modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale e quindi "esercizio diretto di un servizio pubblico", sia quale servizio pubblico locale.</p>	

**Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016** (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

La società, in quanto concessionaria del servizio di gestione delle farmacie comunali, svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, tanto nel caso in cui il servizio di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico locale tanto nel caso in cui esso sia da collocarsi come modalità gestoria "in nome e per conto" del servizio sanitario nazionale.

**Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016:**

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale.

**Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:**

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- c. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro;
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni;
- f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento;
- g. non vi è necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

**Piano di riassetto:**

**non rientra** in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere.



#### 4) Mobilità di Marca SpA

Capitale sociale: € 23.269.459,00

Composizione:

– Provincia di Treviso	49,82%
– Comune di Treviso	14,24%
– Comune di Castelfranco Veneto	3,94%
– Comune di Vittorio Veneto	2,82%
– ATAP SpA	14,95%
– altri soci	14,17%

Si tratta di società mista pubblico-privata, non di controllo del Comune di Treviso.

Circa la riconducibilità della società tra quelle in "controllo pubblico" di cui all'art. 2 del TUSP, si informa che è attualmente pendente un giudizio avanti al TAR Lazio promosso da ASSTRA - associazione datoriale delle imprese di trasporto - cui MOM ha aderito, volto ad ottenere l'annullamento dell'orientamento espresso dal MEF del 15.2.2018 circa la nozione di "società a controllo pubblico".

Patrimonio netto al 31.12.2018: € 31.391.486,00

% di partecipazione al capitale sociale: 14,24%

Valore nominale della quota: € 3.314.380,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 4.470.147,61

#### Oggetto sociale

oggetto principale è l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie.

#### Attività svolte per il Comune:

Trasporto pubblico locale urbano

Trasporto scolastico

#### Informazioni

La società si è costituita a seguito del conferimento da parte di alcuni Enti locali e di ATAP SpA e ATVO SpA delle partecipazioni detenute nelle rispettive aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale (ACTT SpA, Società Autoservizi La Marca Trevigiana SpA, CTM SpA, ATM SpA).

In seguito alla fusione per incorporazione delle quattro aziende di trasporto pubblico locale, deliberata dall'assemblea straordinaria del 13.9.2013, la Società è subentrata dall'1.1.2014 nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle predette aziende, risultando pertanto affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia.

#### Trasporto pubblico locale:

Il trasporto pubblico locale è servizio disciplinato dal D.lgs. 19.11.1997 n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti in materia, e dalla L.R. Veneto 30.10.1998 n. 25, avente ad oggetto la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.

Esso rientra nei servizi pubblici di interesse generale di ambito locale, che l'art. 14 comma 27 lett. b) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale.

È qualificato come servizio di interesse economico generale dall'art. 2 lett. a) Regolamento CE n. 1370 del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto.

È altresì un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

L'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Treviso denominato "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" è stato costituito con convenzione ex art.30 TUEL stipulata in data 8.9.2014, e la Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 1915 del 28.10.2014 ne ha effettuato il riconoscimento.

L'Ente di governo, nella Relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, ha ritenuto che la proposta di affidamento della gestione più adatta per il bacino della provincia di Treviso sia la procedura avente ad oggetto "*l'acquisizione della qualità di socio di MOM SpA e l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla medesima MOM SpA*".

E' in corso di espletamento, da parte del predetto Ente, la procedura di gara per l'individuazione di un nuovo socio di MOM S.p.A. con specifici compiti operativi a cui attribuire il 30% del capitale sociale, ed affidamento in concessione a MOM S.p.A. di servizi di TPL urbani ed extraurbani nel bacino della provincia di Treviso.

#### Trasporto scolastico:

La società MOM S.p.A. si è aggiudicata, singolarmente o in Raggruppamento temporaneo di Imprese, la gara - suddivisa in lotti - bandita dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Treviso, per il servizio di trasporto scolastico, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, dei seguenti Comuni: Treviso, S. Biagio di Callalta, Preganziol, Ponzano Veneto, Monastier di Treviso, Casier, Villorba.

In particolare, l'appalto per il Comune di Treviso è stato aggiudicato con determinazione n. 1401 del 9.8.2018.

Si tratta di servizio che rientra nell'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, che l'art. 14 comma 27 lett. h) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale.

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di stato Sez. VI, 22.11.2004 n. 7636 e Sez. V, 2.8.2010, n. 5100) lo ha classificato quale servizio pubblico locale di cui all'art. 112 TUEL, attese le finalità sociali che lo caratterizzano.

Da ultimo, la Corte dei conti sezione Autonomie con deliberazione n. 25/2019, ha ricondotto il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.

**Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016** (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

La società svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, espressamente qualificato quale servizio pubblico di interesse generale di ambito locale, ai sensi della normativa citata al paragrafo "trasporto pubblico locale".

Riguardo al servizio di trasporto scolastico, si tratta di servizio pubblico locale di cui all'art. 112 TUEL, attese le finalità sociali che lo caratterizzano.

**Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016:**

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale

**Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:**

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori
- c. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro;
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni;
- f. costi di funzionamento: si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 14.3.2018 con la quale è stata demandata all'Assemblea dei soci di MOM la qualificazione giuridica della società e, conseguentemente, l'individuazione in esito a detta qualificazione degli eventuali obiettivi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 19 TUSP.  
Si ricorda che MOM è la società risultante dall'operazione di aggregazione delle aziende affidatarie del servizio di TPL nella provincia di Treviso, che ha determinato un risparmio dei costi sostenuti per gli organi di amministrazione e di controllo di ciascuna delle società preesistenti, e che è in corso la procedura per la gara cd. "a doppio oggetto" per la scelta del socio privato.
- g. non vi è necessità di aggregazione con altre società cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

**Piano di riassetto:**

**non rientra** in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere (si rinvia a quanto deliberato con D.G.C. n. 72/2018 e al punto f di cui sopra).

### 5) ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "ATS SRL"

Capitale sociale:	€ 2.792.631,00
Composizione: società interamente pubblica partecipata da Comuni appartenenti all'ambito Veneto Orientale.	
Si tratta di "società in house providing"	
<b>La società è classificata "quotata" in quanto società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.</b>	
Patrimonio netto al 31.12.2018:	€ 45.090.492,00
% di partecipazione al capitale sociale:	8,82 %
Valore nominale della quota:	€ 246.250,00
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	€ 3.976.981,39

#### **Oggetto sociale**

esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994 n. 36 e s.m.i.

#### **Attività espletate per il Comune**

Gestione del servizio idrico integrato (*in house providing*)

#### **Informazioni**

Il servizio idrico integrato ai sensi del D. lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Si tratta di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

Con convenzione stipulata il 3.2.2010 l'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Veneto orientale" ha affidato alla società, *in house providing*, fino al 31.12.2038, il servizio idrico integrato.

Successivamente, riguardo all'Ente di governo dell'ambito del servizio idrico integrato, con provvedimento consiliare n. 46 del 26.9.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. Veneto 27.4.2012 n. 17, e in data 29.5.2013 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra gli enti locali partecipanti. E' stato pertanto costituito il Consiglio di bacino Veneto Orientale, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Con delibera n. 11 del 28.6.2016 il Consiglio di Veneto Orientale ha approvato l'atto di adeguamento della convenzione stipulata in data 3.2.2010 con la società di gestione del servizio idrico integrato Alto Trevigiano Servizi Srl, al fine di renderla conforme alle

disposizioni, laddove compatibili, della convenzione tipo approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico (AEEGSI) con deliberazione n. 656/2015/R/IDR. Nel provvedimento si è dato atto della conformità alla normativa pro tempore vigente dell'affidamento "*in house providing*" della gestione del servizio ad ATS Srl.

In data 29.7.2017 la società ATS Srl si è fusa, incorporandole, con le società Servizi Integrati Acqua Srl e Schievenin Alto Trevigiano Srl: l'operazione è stata iscritta in Camera di Commercio il 4.8.2017. A seguito della fusione, la partecipazione del Comune è scesa dal 9,85% all'8,82%.

La società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016) ai sensi del quale la Società viene classificata quale società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il procedimento di quotazione, iniziato nel novembre 2015 con atto di emissioni di obbligazioni (atto a rogito notarile assunto in data 27.11.2015, con iscrizione nel registro imprese in data 14.12.2015), si è concluso il 22.1.2016.

A fronte dell'orientamento del MEF del 22.6.2018 avente per oggetto la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di società quotata di cui all'art. 2 TUSP, con nota del 3.4.2019 ATS – nel confermare di aver emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati - ha comunicato di aver promosso, unitamente ad altre società gestori del servizio idrico integrato, ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del predetto orientamento.

**Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016** (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto è concessionaria del servizio idrico integrato, che ai sensi del D. lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La società ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

**Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016:**

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a): espleta un servizio di interesse generale

**Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:**

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- c. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro;
- e. gestisce un servizio di interesse generale; in ogni caso, presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni;
- f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento.

Si ricorda che con Verbale di assemblea del 26.6.2017 è stato approvato il progetto di fusione tra ATS Srl, e le Società Schievenin Alto Trevigiano Srl e Servizi Integrati Acqua Srl; dalla documentazione acquisita risulta che *“dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni; semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse; maggiore patrimonializzazione in capo all'incorporante (ATS Srl) quale soggetto gestore del servizio idrico integrato con conseguente miglioramento del rating creditizio”*;

- g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

**Piano di riassetto:**

**non rientra** in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere

<b>5.a) VIVERACQUA S.C.AR.L. (indiretta)</b>	
Capitale sociale:	€ 105.134,00
Composizione:	
Veritas SpA	17,90%
Acque Veronesi scarl	17,39%
Etra SpA	12,34%
Viacqua SpA	12,05%
Acquevenete SpA	11,84%
<b>Alto Trevigiano Servizi Srl</b>	<b>10,66%</b>
Piave Servizi Srl	7,28%
Bim Gestione Servizi Pubblici SpA	4,82%
Azienda Gardesana Servizi SpA	2,09%
Acque del Chiampo SpA	2,03%
Acque del Basso Livenza SpA	1,35%
Medio Chiampo SpA	0,24%
<b>Dal bilancio al 31.12.2018 risulta che la società è controllata da società che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.</b>	
Patrimonio netto al 31.12.2018:	€ 235.821,00
% di partecipazione <u>indiretta</u> del Comune:	0,94%
<p><b>Oggetto sociale</b>            istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.</p> <p>La Società non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata, il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.</p> <p><b>Attività espletate per il Comune</b>            Nessuna (espleta servizi di committenza per le società del servizio idrico integrato tra le quali ATS S.r.l.)</p> <p><b>Informazioni</b>            A.T.S. S.r.l. con nota in atti prot. 164353 del 4.11.2019 ha informato che la società Viveracqua s.c.a r.l. sta provvedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>ad acquistare in maniera congiunta beni e servizi, su incarico dei soci, con lo scopo di perseguire economie di scala. I benefici delle procedure centralizzate di acquisto si concretizzano nel contenimento dei costi di acquisto e diminuzione degli oneri di gestione delle procedure (particolarmente significativo negli acquisti pubblici);</i></li> </ul>	

- *a ricercare soluzioni comuni per finanziare gli investimenti necessari a migliorare e potenziare tutti gli impianti l'acquedotto, la fognatura e la depurazione. La prima operazione riguardante Alto Trevigiano Servizi è stata l'emissione degli Hydrobond per un totale di 30 milioni di euro, permettendo quindi la realizzazione di investimenti di pari importo.*

Dal bilancio al 31.12.2018 risulta che i vantaggi economici consistono prevalentemente in risparmi indotti per i soci e la messa a fattor comune di determinate fasi di impresa degli stessi consente maggiore efficacia nella loro capacità operativa.

**Riconducibilità della società all'art. 4, comma 1 D. Lgs. 175/2016** (attività della società strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali):

L'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto espleta, mediante lo strumento consortile, servizi strumentali all'attività esercitata da ATS in qualità di concessionaria del servizio idrico integrato.

**Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016:**

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. e): espleta servizi di committenza.

**Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:**

- a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 per quanto sopra esposto;
- b. ha un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori; tuttavia occorre considerare la natura della società (consortile), che per la sua attività essa si avvale di personale in distacco da alcune società socie e che gli amministratori non percepiscono compensi;
- c. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore a 500.000 euro;
- e. presenta risultati positivi negli ultimi 5 anni;
- f. non si ravvisa la necessità di contenere costi di funzionamento (si precisa che la società si avvale di personale in distacco da società socie e gli amministratori non percepiscono compensi).
- g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società, cui il Comune partecipa, posto che le stesse operano in settori diversi.

**Piano di riassetto:**

**non rientra** in quanto non vi sono azioni di razionalizzazione da intraprendere



<b>6) Aeroporto di Treviso SpA in breve Aertre SpA</b>	
Capitale sociale al 31.12.2018:	€ 13.119.840,00
Composizione:	
1) Save SpA	80,00%
2) Provincia di Treviso	0,755%
3) CCIAA di Treviso	4,879%
4) Comune di Treviso	2,629%
5) Veneto Sviluppo SpA	10,00%
6) Fondazione Cassamarca	1,737%
si tratta di una società mista pubblico privata, il cui capitale sociale è detenuto per l'80% da Save SpA, e per il 20% da Enti pubblici e privati.	
Patrimonio netto al 31.12.2018:	€ 17.374.571,00
% di partecipazione al capitale sociale:	2,629%
Valore nominale della quota:	€ 344.920,00
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	€ 456.777.47
<b>Oggetto sociale</b>	
oggetto principale la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.	
<b>Attività espletate</b>	
Gestione aeroporto di Treviso	
<b>Attività svolta per il Comune</b>	
Nessuna	
<b>Informazioni</b>	
In ordine alla partecipazione suddetta, sono stati adottati diversi atti volti alla sua dismissione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- con deliberazione n. 92 del 22.12.2014, il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione della partecipazione nella società Aertre SpA, ai sensi del combinato disposto dell' art. 3, commi 27 e ss. L. 244/2007 e art. 1, comma 569 della L. 147/2013; essa è stata deliberata tenuto anche conto delle indicazioni della Corte dei conti - sezione regionale di controllo e della necessità di adottare misure correttive; tra le motivazioni a supporto della decisione, la quota di minoranza che non consente di influire sulle decisioni societarie;</li> <li>- con atto prot. 28520 dell'11.3.2015, il Sindaco ha adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art.1 commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014), confermando la cessione della partecipazione, indicandone modalità, tempi di attuazione e risparmi previsti;</li> <li>- è stata acquisita una perizia giurata di stima della società alla data del 31.7.2015, redatta da un esperto, che ha determinato il valore della quota del Comune in € 355.405,57;</li> <li>- sono state espletate due aste pubbliche per l'alienazione della quota, andate deserte, e si</li> </ul>	

è proceduto ad effettuare la richiesta ai soci di Aertre di comunicare l'eventuale interesse all'acquisto, con esito negativo;

- il Sindaco ha chiesto pertanto la convocazione dell'Assemblea dei Soci (nota prot. 148636 del 29.12.2015), ponendo all'ordine del giorno la richiesta di liquidazione della quota, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter 2° comma C.C.;
- con deliberazione adottata in data 16.05.2016 (verbale rep. n. 109.318 del Notaio Candiani di Venezia), l'Assemblea ha respinto le richieste, formulate dai soci Comune di Treviso e CCIAA di Treviso-Belluno, di liquidazione delle quote pari, rispettivamente, al 2,629% e al 4,88% del capitale sociale;
- è stata quindi avviata nei confronti di Aertre un'azione legale congiunta con la CCIAA volta all'impugnazione della citata deliberazione assembleare nonché ad ottenere la liquidazione delle azioni detenute;
- con deliberazioni di ricognizione straordinaria e ordinaria, rispettivamente n. 37/2017 e n. 42/2018, il Consiglio comunale ha confermato la dismissione della quota; con quest'ultima, tenuto conto del contenzioso, ha deliberato:
  - *in caso di esito favorevole del contenzioso per il Comune, l'Amministrazione potrà proseguire nella dismissione;*
  - *in caso di esito sfavorevole del contenzioso per il Comune, l'Amministrazione potrà effettuare una nuova valutazione della partecipazione con adozione di eventuali diverse misure, tenendo conto - in ogni caso - delle motivazioni della sentenza.*

La data per la conclusione della procedura di dismissione era stata stimata entro il 31.12.2019, alla luce del protrarsi del contenzioso.

- **con sentenza n. 1625/2019 pubbl. il 18.7.2019, il Tribunale ordinario di Venezia – sezione specializzata in materia di imprese:**
  - *ha accertato la nullità della deliberazione assembleare della società Aertre SpA del 16.5.2016;*
  - *ha accertato l'intervenuta cessazione delle partecipazioni societarie di Comune di Treviso e Camera di Commercio di Treviso e Belluno in Aertre SpA;*
  - *ha rigettato le altre domande proposte da parte attrice;*
  - *ha compensato in ragione di ¼ le spese di lite;*
  - *ha condannato Aertre SpA a rifondere in favore di parte attrice la residua quota di ¾ delle spese di lite (che si liquida in € 8.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.*

Il Tribunale ha invece respinto la domanda volta ad ottenere la determinazione del valore della quota e la conseguente domanda di condanna: *“In argomento, deve rilevarsi che il procedimento di cui all'art. 2437-ter, oggi espressamente richiamato dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, prevede espressamente, al comma secondo, che il valore della quota sia determinato dagli amministratori, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla norma stessa. Solo in caso di contestazione su tale valore è prevista la possibilità di chiedere la determinazione da parte di un esperto stimatore, nominato dal Tribunale, sindacabile solo ai sensi dell'art. 1349 cod. civ. Spetta quindi alla società convenuta sottoporre alle socie che abbiano dismesso le proprie quote una proposta di liquidazione secondo i parametri dettati dalla legge, salvo il diritto delle socie, in caso di contestazione, di attivare il procedimento summenzionato, disciplinato dall'art. 2437-ter, comma 6.”*

- con nota prot. 165775 del 6.11.2019 è stato chiesto ad Aertre di determinare il valore di liquidazione della quota del Comune secondo i parametri dettati dalla legge, e di

sottoporre la relativa proposta entro 20 gg. dal ricevimento della nota.

**Riconducibilità della società all'art. 4 e all'art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:**

la partecipazione è oggetto di procedura di liquidazione come sopra descritto.

Viene pertanto omesso l'esame delle fattispecie ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016.

**Piano di riassetto:**

Con nota prot. 165775 del 6.11.2019 il Comune ha chiesto ad Aertre SpA di determinare il valore di liquidazione della quota del Comune ai sensi della normativa civilistica.

La partecipazione viene ricompresa nel Piano di riassetto solo per la determinazione della nuova data di conclusione della procedura di liquidazione della quota, stimabile al 30.06.2020.

Il "risparmio" atteso è pari al valore della quota che sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter C.C. L'aspettativa è di incassare una somma non inferiore ad € 355.405,00 come da perizia di stima.